

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del direttore esecutivo dell'ENISA di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo amministrativo nonché ogni ulteriore atto illecito, ivi compreso l'atto con il quale l'ENISA ha licenziato il ricorrente;
- disporre il versamento al ricorrente della somma di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare l'ENISA alle spese.

**Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — ZZ/Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)**

(Causa F-3/14)

(2014/C 85/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck, A. Guillerme)

*Convenuta:* Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione dell'AESA di prorogare il contratto del ricorrente per un anno soltanto e non per cinque anni, in violazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 216/2008/CE.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del consiglio di amministrazione del 12 marzo 2013 di prorogare il contratto per un anno soltanto;
- di conseguenza, annullare la seconda clausola di modifica di detto contratto di lavoro con la quale il contratto è prorogato per un periodo di un solo anno;

- condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — ZZ/Commissione**

(Causa F-5/14)

(2014/C 85/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

*Convenuta:* Commissione

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione di destituire il ricorrente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto, senza riduzione dei diritti a pensione, in seguito a un'inchiesta interna che fa seguito a un'inchiesta dell'OLAF avviata contro un'impresa, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione adottata il 16 ottobre 2013, notificata al domicilio del ricorrente il 18 ottobre successivo dal Servizio di Sicurezza della Commissione, presa dall'AIPN nella sua composizione tripartita, nel fascicolo CMS 12/042, ai sensi della quale «il Sig. ZZ è destituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto senza riduzione del diritto a pensione», e che prende «effetto il mese successivo alla data della sua sottoscrizione»;
- condannare la Commissione al pagamento, a titolo d'indennizzo per il danno morale, alla salute, familiare, professionale e materiale, nonché per il pregiudizio alla carriera del ricorrente, provvisoriamente valutati ad un euro provvisorio su un importo stimato, fatto salvo l'eventuale aumento o diminuzione in corso di causa, ad EUR 33 000;
- in ogni caso, condannare la convenuta all'integralità delle spese, in conformità all'articolo 87, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.